

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
CITTA' DI CERVIGNANO DEL FRIULI
PROVINCIA DI UDINE

***REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL MERCATO SPERIMENTALE***

***SPECIALIZZATO
IN PRODOTTI DELLA TRADIZIONE
CONTADINA LOCALE***



INDICE:

ART. 1 - Oggetto.....	3
ART. 2 - Cadenza.....	3
ART. 3 - Localizzazione e tipologia dei posteggi.....	3
ART. 4 - Specializzazione merceologica.....	4
ART. 5 - Domanda di partecipazione al mercato.....	5
ART. 6 - Criteri per il rilascio dell'autorizzazione e/o concessione.....	6
ART. 7 - Procedura per l'assegnazione definitiva dei posteggi vacanti.....	6
ART. 8 - Rispetto dell'orario - assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati.....	7
ART. 9 - Condizioni e modalità di partecipazione: oneri ed obblighi.....	8
ART. 10 - Norme igienico-sanitarie.....	9
ART. 11 - Canoni.....	9
ART. 12 - Registro presenze.....	9
ART. 13 - Norma transitoria.....	10
ART. 14 - Sanzioni.....	10
ART. 15 -Norme Finali.....	10

ART. 1 - Oggetto.

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del mercato settimanale specializzato nella vendita di prodotti tipici locali del settore alimentare e non alimentare, derivanti dalle coltivazioni tradizionali della Bassa Friulana, o comunque provenienti esclusivamente dalla Regione Friuli Venezia Giulia, con utilizzo di posteggi fissi.
2. Il mercato è riservato ai titolari dell'autorizzazione prevista dall'art.42 della legge regionale 9 dicembre 2005 n.29, nonché agli imprenditori agricoli singoli o in forma associata, iscritti nel registro delle imprese e ai produttori agricoli abilitati alla vendita dei propri prodotti provenienti da culture e fondi locali in base ad autorizzazione rilasciate ai sensi della legge n.59/'63, che abbiano ottenuto la concessione di posteggio di cui all'art.49 della medesima legge regionale n.29/'05;
3. L'esercizio dell'attività commerciale nell'ambito del mercato è disciplinata oltre che dal presente regolamento, dalla norme di cui alla legge regionale 9 dicembre 2005 n.29 e ai regolamenti e leggi nazionali e regionali in materia di sanità, igiene, ordine e sicurezza pubblici, urbanistica, polizia stradale; norme cui si rimanda per quanto non espressamente qui indicato.
4. Il mercato è avviato in forma sperimentale per un anno, al termine del quale l'Amministrazione ne valuterà l'andamento, apportando eventuali modifiche ed effettuando una nuova procedura di assegnazione dei posteggi.

ART. 2 – Cadenza.

1. Il mercato specializzato è di tipo periodico e si svolge con cadenza settimanale: il sabato mattina.
2. Eventuali cambiamenti di calendario, non permanenti e per motivate esigenze, sono disposti con ordinanza del Sindaco.

ART. 3 - Localizzazione e tipologia dei posteggi.

1. Il mercato si svolge in piazza Indipendenza, nell'area indicata dalla **PLANIMETRIA ALLEGATA SUB A**, nella quale, con colori diversi, sono individuati il numero, la superficie e la tipologia dei posteggi, distintamente riservati a:
 - a) **operatori commerciali** muniti di autorizzazione ai sensi dell'art. 42 L.R. 29/'05, nonché **industriali e artigiani** autorizzati alla vendita su aree pubbliche dei loro prodotti: posteggi di **colore azzurro** ove è ammessa la vendita di prodotti del settore alimentare e non alimentare;
 - b) **imprenditori agricoli** iscritti nella sezione speciale del registro imprese di cui all'art.4 D.lgs. 228/'01 i quali esercitano la vendita di prodotti agricoli ai sensi del citato D.lgs. 228/'01 e **produttori agricoli**

titolari delle vecchie autorizzazioni rilasciate in base alla previgente legge 59/63: posteggi di **colore giallo** ove è ammessa esclusivamente la vendita di beni del settore alimentare; posteggi di **colore magenta**, riservati all'esercizio dell'**attività stagionale** (sempre limitata al settore alimentare);

- c) operatori di cui ai punti a) e b)** che commercializzano prodotti **stagionali**: posteggi di **colore arancio** ove è ammessa sia la vendita di prodotti del settore alimentare che del settore non alimentare;
 - d)** operatori di cui alle lettere a) e b) che commercializzano **animali vivi**: posteggi di **colore verde**.
2. I posteggi di colore arancio, riservati agli operatori stagionali, potranno essere assegnati nell'arco dell'anno ad uno o più operatori stagionali.
 3. I posteggi riservati agli imprenditori e produttori agricoli non stagionali (di colore giallo) rimasti liberi dopo la procedura di assegnazione, potranno essere assegnati a imprenditori e produttori agricoli stagionali.
 4. Le concessioni di posteggio fisso avranno durata decennale per i commercianti, industriali ed artigiani. L'assegnazione delle aree riservate agli imprenditori e ai produttori agricoli avranno la durata richiesta dal singolo operatore (stagionale o temporanea), essendo ammessa la possibilità di recarsi saltuariamente sul mercato, anche per brevi periodi di tempo, in virtù della stagionalità dei prodotti a disposizione dei singoli imprenditori e produttori agricoli.
 5. Il Sindaco, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, per eventi di interesse locale, sovracomunale o per cause particolari, può prevedere il temporaneo svolgimento in altro sito, appositamente individuato, o diversa durata di orario, dando tempestiva comunicazione agli operatori interessati.

ART. 4 – Specializzazione merceologica.

1. Il mercato è istituito al fine di favorire la salvaguardia delle radici storiche identitarie della collettività locale attraverso la valorizzazione delle produzioni agricole tipiche del Friuli e della sua enogastronomia. Pertanto è riservato alla vendita di prodotti provenienti dalla tradizione contadina locale ai sensi dell'art.48 legge regionale n.29/05.
2. Possono essere commercializzate merceologie del settore alimentare esclusivamente provenienti da coltivazioni site nel territorio della regione o da trasformazioni di prodotti certificati regionali, con priorità per le colture di tipo locale (bassa pianura friulana), compresa la vendita di prodotti provenienti dalla pesca e da acquacoltura delle zone lagunari della regione e da allevamenti animali locali.
3. E' ammessa inoltre la vendita di prodotti del settore non alimentare tipici dell'artigianato locale ed attinenti alla lavorazione della terra ed alle tradizioni contadine del luogo (attrezzi e strumenti) o alla pesca, ovvero provenienti da lavorazione di materiali di risulta, comunque legati alle tradizioni locali (giocattoli, oggettistica con prodotti agricoli di riutilizzo ...).

4. Nell'**ELENCO ALLEGATO SUB B** al presente regolamento sono individuati i **generi alimentari e non alimentari ammessi alla vendita** nell'ambito del mercato disciplinato dal presente regolamento. L'elenco verrà aggiornato automaticamente a seguito dell'aggiornamento dell'elenco regionale.
5. Trattandosi di mercato specializzato, la partecipazione è subordinata alla vendita dei prodotti sopra indicati, ed i relativi posteggi vengono assegnati esclusivamente agli operatori abilitati alla vendita dei suddetti prodotti.

ART. 5 - Domanda di partecipazione al mercato.

1. Il Comune provvede annualmente all'assegnazione dei posteggi nel mercato, previa pubblicazione di un bando entro il 15 marzo di ciascun anno indicante i posti disponibili.
2. Verranno prese in considerazione le domande di partecipazione al mercato pervenute al protocollo del Comune o inviate con raccomandata A.R., dal 16 marzo al 15 aprile.
3. Nella domanda redatta in carta legale dovranno essere indicati:
 - generalità complete del richiedente, ragione sociale se società, indirizzo o sede legale e la qualifica in base alla quale presenta l'istanza;
 - codice fiscale e numero e data di iscrizione al registro tenuto dalla C.C.I.A.A.;
 - specificazione delle merceologiche trattate (ammesse solo quelle indicate nell'elenco sub B) e ubicazione dell'azienda o del fondo di provenienza;
 - superficie necessaria per l'esercizio dell'attività e indicazione del numero del posteggio desiderato tra quelli indicati nel bando di cui al punto 1.
4. Gli operatori agricoli dovranno inoltre dichiarare nella domanda:
 - di possedere la qualifica di imprenditore/produttore agricolo;
 - estremi dell'autorizzazione amministrativa ex lege 59/63, o della Dia/Comunicazione per l'attività di vendita di prodotti propri su area pubblica;
 - l'ubicazione del fondo di produzione e dell'azienda;
 - il tipo di coltura o di allevamento esercitato;
5. Nella domanda dovrà inoltre essere dichiarato di aver preso visione dell'area destinata al mercato e delle dimensioni e caratteristiche dei posteggi e di accettare integralmente i limiti e le prescrizioni indicate nel regolamento disciplinante il mercato specializzato.

6. Le domande incomplete verranno escluse dalla graduatoria per l'assegnazione dei posteggi.
7. Verranno altresì escluse le domande relative alla vendita di merceologie non corrispondenti alle tipologie indicate all'elenco sub B, ovvero qualora le merci non provengano da colture o allevamenti del Friuli Venezia Giulia o da trasformazioni di prodotti certificati regionali o risultino incompatibili o incoerenti sotto il profilo qualitativo con quanto indicato all'art.1.
8. Le dichiarazioni di cui ai punti 3 e 4 del presente articolo sono rese ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevoli delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 del medesimo D.P.R. .

ART. 6 - Criteri per il rilascio dell'autorizzazione e/o concessione.

1. Per il rilascio delle autorizzazioni, concessioni e per le assegnazioni temporanee, anche a carattere stagionale, vengono individuati i seguenti criteri da applicarsi nell'ordine:
 - a. **anzianità di iscrizione** del richiedente ai registri ed albi tenuti dalla **C.C.I.A.A.**, e, in deroga, solo per i titolari di una vecchia autorizzazione rilasciata ai sensi della Legge n.59/'63, la data della predetta autorizzazione (per **ogni anno 3 punti**, escluso l'anno in cui viene presentata la domanda);
 - b. **anzianità storica** dell'operatore derivante dalla data di rilascio del **precedente titolo** (per **ogni anno 2 punti**, escluso l'anno in cui viene presentata la domanda);
 - c. a **parità di punteggio, data di presentazione della domanda** all'ufficio protocollo del Comune ovvero data della raccomandata A.R. purchè pervenuta al Comune nei 10 giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda; in caso di ulteriore parità prevale la maggiore età.
2. Ai fini del presente regolamento il criterio indicato alla lettera a) dell'art. 42 comma 6 della L.R. n.29/'05 è requisito indispensabile per la partecipazione al mercato.
3. L'autorizzazione, al fine della sua validità, deve contenere l'indicazione del posteggio e non può essere rilasciata qualora non sia disponibile nel mercato il posteggio richiesto o altro posteggio adeguato alle attrezzature dell'operatore.
4. Limitatamente agli imprenditori e produttori agricoli le assegnazioni dei posteggi potranno avere durata inferiore al decennio, (in virtù della stagionalità del prodotto a disposizione) e cioè stagionali e temporanee; in tal caso nella assegnazione del posteggio verrà indicato il periodo esatto di occupazione. Per il tempo residuo il posteggio potrà essere riassegnato a chi segue nella graduatoria o, infine, ad altro operatore che ne faccia richiesta ed abbia i requisiti previsti, nel rispetto dei limiti e prescrizioni indicate all'art.3 del presente regolamento.

ART. 7 – Procedura per l'assegnazione definitiva dei posteggi vacanti.

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno il comando di polizia municipale procede alla compilazione dell'elenco dei posteggi resisi definitivamente vacanti nel corso dell'anno per decadenza, rinuncia o altra causa. Tale elenco viene messo a disposizione degli interessati mediante deposito presso il comando di polizia municipale, presso il servizio associato commercio ed attività produttive e pubblicato nel sito internet del Comune.
2. Ai fini dell'assegnazione dei posti vacanti, verranno prima di tutto considerate le richieste di trasferimento di titolari di attività già presenti sul mercato. A tal fine le richieste di miglioria devono pervenire al protocollo del Comune nel periodo compreso dal 1° al 31 gennaio di ogni anno.
3. Dopo la pubblicazione del bando di cui all'art.5, comma 1 del presente regolamento, coloro che non sono titolari di posteggi, possono presentare domanda nei termini previsti all'art.5 comma 2. In base ai criteri sopra indicati, verrà compilata una graduatoria valida sino al 31 dicembre di ciascun anno.
4. Il servizio commercio, turismo ed attività produttive è competente alla valutazione preliminare delle domande ai fini dell'ammissibilità delle stesse alla procedura di assegnazione dei posteggi. La valutazione negativa in ordine alla tipologia della merce, perché non corrispondente a quella indicata all'art.4, comporta l'esclusione dell'operatore dalla procedura di assegnazione del posteggio.
5. La collocazione degli operatori nei posteggi è effettuata dagli agenti del Comando di polizia municipale, sulla base dell'esito della valutazione di cui al comma 4 e dei posteggi liberi, tenendo conto del diritto acquisito con la partecipazione al mercato negli anni precedenti, delle caratteristiche delle aree disponibili, del numero degli aventi diritto e del tipo di attrezzature utilizzate.

ART. 8 – Rispetto dell'orario - assegnazioni giornaliere di posteggi temporaneamente non occupati.

1. L'orario di svolgimento del mercato è fissato con ordinanza del Sindaco, nella fascia oraria compresa tra le ore 6,00 e le ore 14,00. L'area interessata al mercato sarà comunque chiusa al transito ed alla sosta dei veicoli sino alle ore 15,00 per consentire le operazioni di pulizia.
2. L'operatore può accedere all'area del mercato 1/2 ora prima dell'inizio e deve liberare la stessa entro 1/2 ora dall'orario fissato dall'ordinanza indicata al punto 1.
3. L'operatore deve accedere all'area di mercato almeno 15 minuti prima dell'orario fissato dall'ordinanza di cui al punto 1, in caso contrario il posteggio dovrà intendersi disponibile per l'assegnazione agli operatori precari.
4. Al fine del riconoscimento della presenza, il concessionario deve essere operativo entro l'ora massima di accesso stabilita nell'ordinanza di cui al

comma 1 e qualora abbandoni il mercato prima di un'ora dal termine ultimo fissato nell'ordinanza, salvo giustificati motivi, è considerato assente.

5. Qualora, trascorso un quarto d'ora dall'orario di inizio del mercato fissato con ordinanza sindacale, risultassero liberi posteggi, per assenza dei concessionari, gli agenti del comando di polizia municipale li assegneranno ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche che presentino i requisiti richiesti dal presente regolamento, secondo i criteri indicati all'art. 6 c. 1 lettere a) e b).
6. La procedura di assegnazione dei posteggi di cui ai commi che precedono non può essere attivata per i posteggi assegnati temporaneamente.

ART. 9 – Condizioni e modalità di partecipazione: oneri ed obblighi.

1. Al fine di salvaguardare la pavimentazione ove si tiene il mercato, nonché a tutela del decoro e dell'immagine della piazza Indipendenza, che è anche centro cittadino, gli operatori che intendono frequentare il mercato specializzato dovranno dotarsi di attrezzature omogenee con le caratteristiche indicate nei commi che seguono.
2. Ogni operatore dovrà dotarsi di uno o più banchi temporanei per l'esposizione delle merci e di ombrellone di tela di colore chiaro (massimo m. 4x4). L'ombrellone non dovrà presentare pubblicità o sponsorizzazioni ad eccezione dell'insegna della ditta che ne è proprietaria. Dette attrezzature dovranno essere mantenute pulite ed in ottimo stato di conservazione e collocate preferibilmente come indicato nella planimetria allegata al presente regolamento. Fanno eccezione gli operatori che intendono vendere prodotti deperibili e che per ragioni igienico sanitarie necessitano di negozi mobili (automarket) aventi le caratteristiche indicate dall'ordinanza ministeriale 3 aprile 2002.
3. Potranno accedere ai posteggi del mercato solo furgoni con dimensioni idonee, tali da poter essere collocati come indicato nello schema planimetrico (non vincolante), di massa complessiva a pieno carico non superiore ai 35 quintali.
4. L'occupazione dello spazio non dovrà in ogni caso interferire con la carreggiata pena l'esclusione dalla partecipazione al mercato.
5. La copertura dovrà essere sollevata da terra di almeno m. 2,10.
6. I banchi temporanei ed i negozi mobili per la vendita di prodotti alimentari devono avere le caratteristiche specifiche indicate nell'Ordinanza ministeriale del 3 aprile 2002 (requisiti igienico sanitari per il commercio di prodotti alimentari sulle aree pubbliche).
7. Ai soli venditori di prodotti non alimentari è consentita l'esposizione al suolo comunque entro le misure stabilite per ogni posteggio.
8. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori.

9. E' fatto comunque obbligo di osservare ulteriori prescrizioni e divieti eventualmente inseriti nei provvedimenti concessori oltre a quelli contenuti nel presente regolamento.
10. La partecipazione al mercato è subordinata inoltre all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) rispetto dell'orario indicato nell'ordinanza sindacale;
 - b) divieto di vendita di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti previsti dalla vigente normativa;
 - c) ripristino delle condizioni di pulizia e ordine dell'area concessa, con asporto dei rifiuti secondo le modalità indicate dal comune;
 - d) dotazione di attrezzatura autonoma per provvedere in proprio ad eventuali forniture ed allacciamenti, qualora non già forniti dal Comune.

ART. 10 - Norme igienico-sanitarie .

1. L'esercizio del commercio di prodotti alimentari è soggetto alle norme anche comunitarie, che tutelano le esigenze igienico sanitarie, con particolare riguardo a quanto prescritto dall'Ordinanza del Ministro della Sanità del 3 aprile 2002, (requisiti igienico-sanitari per il commercio dei prodotti alimentari sulle aree pubbliche) nonché dalle direttive regionali in materia.
2. L'esercizio dell'attività di somministrazione è soggetto all'autorizzazione sanitaria di cui alla legge n.283/1962.
3. Il commercio di animali vivi deve esercitarsi nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sanitaria e veterinaria (art. 24 R.P.U. 320/54). Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ad esso contigue. Deve inoltre adottarsi ogni accorgimento a tutela del benessere degli animali (disponibilità di acqua, siti ombreggiati, box idonei per il numero di animali contenuti, quindi ambienti sufficientemente spaziosi.

ART. 11 - Canoni.

1. I concessionari sono obbligati al pagamento dei canoni per l'occupazione dei posteggi (occupazione di suolo pubblico e smaltimento rifiuti), nelle forme prescritte dalla legge e dall'apposito regolamento comunale, nel quale sono inoltre indicate le eventuali forme di esenzione o riduzione.
2. Qualora il Comune fornisca servizi aggiuntivi, gli operatori che ne usufruiscono sono tenuti al rimborso dei relativi costi.

ART. 12 - Registro delle presenze

1. Il Comando di polizia municipale tiene apposito registro delle presenze ai fini di cui all'art. 6 per la compilazione di una graduatoria utile a stabilire le precedenze nelle assegnazioni dei posteggi che si rendessero disponibili.

ART. 13 – Norma transitoria.

1. Trattandosi di un mercato di nuova istituzione, in via sperimentale, si darà corso ad una fase di prima applicazione, della durata di un anno.
2. Pertanto le autorizzazioni e le concessioni dei posteggi avranno carattere provvisorio per la durata di un anno.
3. Trascorso il primo anno dall'avvio, potranno essere apportate le eventuali modifiche, sia alle dimensioni che alla localizzazione dei posteggi, nonché le altre modifiche necessaria alla migliore funzionalità del mercato.
4. Nella successiva procedura di assegnazione decennale dei posteggi, agli operatori in possesso dell'autorizzazione e concessione provvisoria verrà riconosciuta l'anzianità maturata pari a 3 punti.

ART. 14 – Sanzioni.

1. L'esercizio del commercio senza autorizzazione o fuori dal territorio previsto nell'autorizzazione stessa, è punito con una sanzione amministrativa da € 1.250,00 a € 7.500,00.
2. Ogni altra violazione alle disposizioni del presente regolamento comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da € 250,00 a € 1.500,00. In caso di reiterate violazioni alle suddette disposizioni (recidiva ai sensi dell'art. 79 c.2) si dispone la sospensione dell'attività per massimo 20 giorni.
3. Nel caso in cui l'operatore incorra in più di due sospensioni nell'arco di un anno, decade dalla concessione di posteggio e dall'autorizzazione per il mancato rispetto delle norme del presente regolamento.
4. Ulteriori casi di decadenza e revoca sono contemplati dagli artt. 49 c.9, 10 e c.13, nonché all'art.81 c.5 della legge regionale 5 dicembre 2005 n. 29.
5. Per quanto non specificato nel presente articolo trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 79 e 81 della legge regionale n.29/05.

ART. 15 – Norme finali

1. L'entrata in vigore di nuove disposizioni in materia comporta l'adeguamento automatico delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore dopo il decimo giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio della relativa delibera di approvazione.

ELENCO ALLEGATO B

GENERI ALIMENTARI E NON ALIMENTARI AMMESSI ALLA VENDITA NEL MERCATO SPECIALIZZATO IN PRODOTTI DELLA TRADIZIONE CONTADINA LOCALE (art. 4 punto 4 del Regolamento)

- 1. Prodotti vegetali, prodotti ortofrutticoli freschi, secchi e trasformati:**
aglio di Resia, asparago bianco, asparago verde in agrodolce, blave di Mortean, brovada, craut garp, fagioli borlotti di Carnia, lidric cul pòc, mais da polenta, patate di ribis e godia, patatis cojonariis, patatis di vjdiel, cartufulis cojonariis, patate coronarie, patate topo, pesca iris rosso, pesca isontina, a-11, martinis a-11, pesca triestina, h-6, martinis h-6, radic di mont, radicchio canarino, ràti, rosa di Gorizia, savors, altri ortofrutticoli di produzione locale (insalata, radicchio, ortaggi, mele, pere, pesche, ciliegie, uva ecc....);
- 2. Salse, marmellate e conserve di prodotti ortofrutticoli:**
salse dei prodotti ortofrutticoli indicati al punto precedente, marmellata di albicocche, fragole, lamponi, mele, menta e mele, pere, pesche, prugne, ribes rosso, sidromele, frutti di bosco, sambuco;
- 3. Miele:**
miele di marasca del Carso, miele friulano di acacia, miele friulano di castagno, miele friulano di tarassaco, miele millefiori del Carso, miele millefiori della montagna friulana, miele millefiori della pianura friulana;
- 4. Latte fresco e conservato, latticini, formaggi:**
caciotta caprina, cuincir, formadi frant, formaggio asino, formaggio caprino morbido, formaggio di malga, formaggio salato, formai del cit, frico, latteria, monte re, ricotta affumicata di malga, ricotta di capra, sot la trape, tabor;
- 5. Grassi (burro, margarina, olii):**
olio dei colli orientali, olio del carso, ont (burro fuso di malga);
- 6. Carni di maiale, equine, bovine, ovi-caprine-cunicole e da animali di bassa corte fresche e loro preparazioni:**
agnello istriano, argjel, bondiola, brusaula, cappone friulano, coppa di testa, cotto d'oca, crafus, filon, insaccati affumicati, lardo, lingua cotta di Carnia, linguâl, lujanie, marcundela, musetto, ossocollo e culatello affumicati, pancetta arrotolata dolce e affumicata, pancetta arrotolata manicata, pancetta con lonza, pancetta stesa, lardo, guanciale, peta, petto d'oca affumicato, pindulis, polmonarie, porcaloca, prosciutto crudo d'oca, prosciutto cotto praga, prosciutto di Cormons, prosciutto dolce affumicato, salam di cueste, salame d'oca, salame friulano, sanganel, sassaka, sbarbot, schulta fumat, soppressa, spalla cotta di Carnia affumicata, speck affumicato, speck d'oca, stinco di Carnia;

7. Pesce fresco, congelato, o conservato, pesce di valle, molluschi, crostacei:

Trota, anguilla, cefalo, branzino, orata, sievoli sot sal, trota affumicata di San Daniele, calamaro di saccaleva, canocia de nassa, dondolo, matàn, aquila di mare, pesce colombo, mormora di diramare, mussolo de scoio, passera coi ovi, pedocio de Trieste, sardoni in savor, sardoni salati;

8. I prodotti di cui ai punti precedenti conservati sott'olio-sott'aceto-in salamoia;

9. Farine e sfarinati, paste fresche e prodotti di panetteria, pasticceria, biscotteria e confetteria:

biscotto esse di Raveo, biscotto Pordenone, buiadnik, cjalcune, cjalzòns, colaz, farina di mais "Blave di Mortean", farina di polenta "Mais di Resia" e di altri cereali (soròs-saggina, sarasin-saraceno ecc.), favette triestine, gubana, pinza triestina, presnitz, putizza, strucchi, grissini di Resiutta, di Resia e di Moggio udinese, uesutz di Nimis;

10. Condimenti:

aceto di mele, aceto di vino;

11. Bevande analcoliche, distillati e liquori:

most, sciroppo di olivello spinoso, sciroppo di piccoli frutti, sciroppo di sambuco, sciroppo di tarassaco, succo di mela; grappe, distillati e liquori friulani;

12. Vini DOC, DOCG, IGT;

13. Altri prodotti biologici e prodotti DOP, IGP, STG, AQUA;

14. Animali vivi di bassa corte:

pollame, faraone, oche, anatre, conigli, ecc.;

15. Manufatti e oggettistica della tradizione locale e derivati dalla lavorazione di materiali di risulta:

cesti, sporte, giocattoli dell'artigianato tradizionale del F.V.G. e altri prodotti e utensili derivanti dalla lavorazione del cartoccio di granturco (scus ' di blave) e dal vimine; piccoli elementi di arredo, attrezzi per l'orto e il giardino, ecc. .

L'elenco è elaborato tenuto conto dei prodotti presenti nella banca dati dei prodotti agroalimentari tradizionali della Regione Friuli Venezia Giulia, tenuta dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e delle pubblicazioni ERSA. I prodotti devono provenire dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ovvero essere certificati regionali. I prodotti debbono essere trattati e commercializzati nel rispetto delle norme igienico sanitarie vigenti.

L'elenco potrà essere aggiornato, all'occorrenza, con deliberazione di Giunta.